

COMUNE DI SERRALUNGA D'ALBA

CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO

COMPARTO ENTI LOCALI

ANNO 2011 – PARTE ECONOMICA

L'anno duemilaundici, il giorno ventitre del mese di novembre nella residenza del Comune di Serralunga d'Alba,

TRA

La delegazione di parte pubblica costituita dal Responsabile del Servizio Personale, Dott. Giovanni Viglino, Segretario Comunale

E

Per le R.S.U. il dipendente comunale, Sig. Vivaldo Aldo;

Le parti come sopra rappresentate concordano sulle materie trattate e di seguito risultanti, sottoscrivendole in apposito spazio finale.

Visto l'art. 4 del contratto nazionale di lavoro valido per il quadriennio normativo 2002/2005;

Visto il contratto collettivo 9/5/2006 – biennio economico 2004/2005;

Visto il contratto CCNL 11/04/2008, art. 8;

Visto il contratto CCNL 31/07/2009, art. 4;

SI CONCORDA QUANTO SEGUE:

Art. 1

Ambito di applicazione e durata

Il presente contratto disciplina le modalità di utilizzo delle risorse destinate all'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività per l'anno 2011, in applicazione del disposto dell'art. 5, comma 1 del CCNL 1.4.1999, come sostituito dall'art. 4 del CCNL del 22.1.2004.

Il presente contratto nei limiti delle risorse complessive e di quelle destinate ai singoli istituti del salario accessorio, nonché per la disciplina relativa alle modalità ed ai criteri di utilizzo delle risorse s'intende riferito all'anno 2011.

In applicazione dell'art. 17, comma 4 del CCNL del 1.4.1999, tuttora vigente, non è nella disponibilità della parte pubblica assumere decisioni unilaterali sulle materie disciplinate dal presente contratto.

Art. 2

Interpretazione autentica delle clausole controverse

Dato atto che:

1. "le pubbliche amministrazioni non possono sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi in contrasto con i vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali o che comportino oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione.

Le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate." (art. 40, comma 3 del D.Lgs. 165/01);

2. le clausole relative all'applicazione degli specifici istituti contrattuali relativi al trattamento economico dei lavoratori in contrasto con disposizioni imperative di legge o di CCNL vigenti sono state come non apposte e automaticamente sostituite da queste ultime; nel caso in cui insorgano controversie sull'interpretazione di legittime clausole contenute nel presente contratto le parti si incontrano entro trenta giorni a seguito di specifica richiesta formulata da uno dei sottoscrittori per definirne consensualmente il significato. L'eventuale accordo d'interpretazione autentica sostituisce fin dall'inizio della vigenza la clausola controversa.

Art. 3 Lavoro straordinario

Il fondo per il pagamento del lavoro straordinario relativo all'anno 2011 ammonta a €. 1.500,00.

Per l'anno in corso il budget di spesa è il seguente:

AREA TECNICA	€. 1.500,00
--------------	-------------

A domanda del dipendente, il lavoro straordinario potrà essere recuperato.

Art. 4

TABELLA COSTITUZIONE FONDO ANNO 2011

FONDO STABILE DERIVANTE DA DETERMINAZIONI ANNI PRECEDENTI	€. 9.352,40
- ART. 8 COMMA 2 CCNL 11/4/2008	€. //
- ART. 4 COMMA 2 CCNL 31/7/2009	€. //
FONDO STABILE	€. 9.352,40
A DETRARRE:	
Progressioni 1999/2000/2001	€. 2.065,82
Progressioni 2004	€. 1.587,82
Progressioni 2005	€. 1.806,43
Progressioni 2006	€. 1.176,95
Indennità comparto	€. 1.422,00
	<hr/>
TOTALE a detrarre	€. 8.059,02
TOTALE FONDO STABILE ANNO 2011	€. 1.293,38
FONDO VARIABILE	€. 472,40
- 1,2% MONTE SALARI 1997 (ART.15 COMMA 2 CCNL 1/4/99)	€. 472,40
- ART. 8 COMMA 3 CCNL 11/4/2008	€. //
- ECONOMIA SU FONDO ANNO 2008	€. //
- ART. 4 COMMA 2 CCNL 31/7/2009	€. //
TOTALE FONDO VARIABILE ANNO 2011	€. 472,40
TOTALE FONDO STABILE + FONDO VARIABILE	€. 1.765,78

Le somme suindicate sono state previste nel bilancio di previsione del corrente anno e sono destinate a sostenere iniziative rivolte a migliorare la produttività, l'efficienza e l'efficacia dei servizi e a compensare specifiche responsabilità.

Art. 5

UTILIZZO DEL FONDO ANNO 2011

Per l'anno 2011, il totale delle risorse sarà utilizzato per far fronte alla gestione dei sottoindicati istituti contrattuali:

RISORSE STABILI

Indennità di rischio

La misura della indennità di rischio di cui all'art. 37 del CCNL del 14.9.2000 è rideterminata in euro 30 mensili lorde, con decorrenza dal 31.12.2003.
(N. 1 addetto – Autista scuolabus)

RISORSE VARIABILI

Per l'anno 2011 il totale delle risorse variabili, per l'importo di €. 1.405,78 sarà utilizzato per far fronte ai sopraccitati istituti contrattuali riferiti al dipendente GAGLIASSO Franco (Operaio Specializzato Cantoniere-Necroforo-Conducente Scuolabus e macchine operatrici complesse) in considerazione delle attività svolte, delle relative responsabilità e delle condizioni particolarmente disagiate in relazione all'elevata varietà e complessità di tutti i vari servizi da espletare, soprattutto nel periodo invernale (spargimento sale e sgombero neve su strade comunali anche in orario notturno/festivo).

TABELLA UTILIZZO DEL FONDO ANNO 2011

A) RISORSE STABILI

1) INDENNITA' DI RISCHIO Dipendente Cat. B	€.	360,00
Totale	€.	360,00


B) RISORSE VARIABILI

1) INDENNITA' ART. 17 LETT.F CCNL 1/4/99	€.	1.000,00
2) INDENNITA' DISAGIO ART. 17 LETT. E CCNL 1/4/99	€.	405,78
Totale	€.	1.405,78

Totale fondo utilizzabile €. 1.765,78

Per la parte pubblica:

Dott. Viglino Giovanni



Per le RSU

Sig. Vivaldo Aldo

